



Titolo

Violazioni in materia gestionale ed economica - mancato pagamento delle somme accertate – termine di trenta giorni – violazione - status soggettivo – non rileva

Descrizione

Al fine di valutare la sussistenza o meno della violazione del termine di trenta giorni previsto dall'art. 31, comma 6, C.G.S. in combinato disposto con l'art. 94 ter, comma 11, NOIF, non rileva lo status soggettivo - quale l'assenza di una condotta dolosa e/o colposa del debitore - in quanto la responsabilità disciplinare sussiste sulla base della mera e semplice violazione della prescrizione sopra richiamata, ovvero nell'aver omesso il pagamento nel termine previsto. Stante il carattere del precetto in esame che prevede l'osservanza di un facere in un tempo determinato (effettuazione del pagamento entro 30 giorni), la fattispecie incriminatrice deve ritenersi interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento. (CFA n. 55/2023-2024).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 56/CFA/2023-2024/B

Presidente

Torsello

Relatore

Anastasi

Riferimenti normativi

art. 31 CGS; art. 94 ter NOIF

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0056 CFA del 14 novembre 2023 (Procura Federale/sig. Stefano Amirante-SSDARL Città di Varese)